

N° 1161: MISURE DEL 19.10.2020 - ARTICOLO 14

“Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l’art. 83 LEp.

Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l’art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare”.

L’articolo 14 corrisponde all’ex articolo 13 della versione del 9 ottobre 2020.

Il primo capoverso ha valenza di sanzione penale, il secondo di provvedimento amministrativo.

"LEp" non sta per la (vecchia) legge sugli esercizi pubblici (LEP), bensì per Legge federale sulle epidemie.

Fondamentalmente la sanzione può arrivare fino a 10'000 franchi per intenzionalità e fino a 5'000 franchi per una infrazione effettuata per negligenza. Vigono in questo caso tutti i diritti processuali e di difesa per le persone coinvolte.

Gli "opportuni provvedimenti" non hanno natura sanzionatoria, bensì preventiva.

La chiusura di una struttura (o di parte di essa), nel rispetto del principio della proporzionalità, costituisce l'ultima ratio.

Ciò significa che - qualora già la decisione non preveda il motivo risolutore del provvedimento - l'autorità dovrà revocare il provvedimento non appena l'esercente fornisce le necessarie garanzie di rispetto delle normative covid.

Il presente GD sostituisce i GD n° 1133 e 1134.